

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

Regolamento del Consiglio Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 17.03.2012 e
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 04.05.2012

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Sedute consiliari**
- Art. 2 – Consiglieri Comunali**
- Art. 3 – Gruppi Consiliari**
- Art. 4 – Conferenza dei Capigruppo**
- Art. 5 – Commissioni Consiliari**
- Art. 5bis - Commissioni Comunali**
- Art. 5ter - Commissioni consiliari speciali -**

TITOLO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 6 – Avviso di convocazione**
- Art. 7 – Ordine del giorno**
- Art. 8 – Adunanza di seconda convocazione**

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DEI LAVORI CONSILIARI

- Art. 9 – Presidenza e sede**
- Art. 10– Adunanze**
- Art. 11– Partecipazione di soggetti non consiglieri**
- Art. 12– Comportamento dei Consiglieri in adunanza**
- Art. 13– Iniziative dei Consiglieri**
- Art. 14– Interrogazioni e interpellanze**
- Art. 10– Adunanze**
- Art. 11– Partecipazione di soggetti non consiglieri**
- Art. 12– Comportamento dei Consiglieri in adunanza**
- Art. 13– Iniziative dei Consiglieri**
- Art. 14– Interrogazioni e interpellanze**
- Art. 15– Mozioni**
- Art. 16– Mozione d’ordine**
- Art. 17– Ordine dei lavori**
- Art. 18– Emendamenti ed Ordini del giorno**

TITOLO V

VOTAZIONE E REDAZIONE DEI VERBALI

- Art. 19– Votazioni**
- Art. 20– Esito della votazione**
- Art. 21– Verbale**

TITOLO VI

NORME FINALI

- Art. 22– Astensione**
- Art. 23 - Entrata in vigore - Richiamo alla Legge**

Le note riportano gli articoli dello Statuto Comunale rilevanti ai fini della materia trattata.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

– Sedute consiliari – ¹

1. Le sedute del Consiglio comunale si distinguono in: ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima e seconda convocazione.

Art. 2

- Consiglieri comunali -

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamento le modificazioni del testo della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno. La presentazione degli emendamenti è disciplinata dagli artt. 7 co. 3 e art. 18 del presente Regolamento.

Art. 3

- Gruppi consiliari - ²

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Il Consigliere o i Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, nè aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il Gruppo Misto che ha le medesime prerogative degli altri Gruppi consiliari. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione da parte del nuovo gruppo. E' in ogni caso vietato, in caso di dissociazione dal Gruppo, assumere la rappresentanza di un contrassegno che non abbia partecipato alla competizione elettorale.

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno un Consigliere.

3. I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo. In mancanza di designazione, è considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto la maggior cifra individuale elettorale.

4. Ai Gruppi Consiliari e' assicurata la disponibilità di strutture idonee al loro funzionamento.

Art. 4

- Conferenza dei Capigruppo -

1 Articolo 15 STATUTO

Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno ed in seduta straordinaria dal 16 luglio al 31 agosto.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste sempre che siano di competenza del Consiglio;

c) su richiesta dei 2/5 dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In questo caso la convocazione non può avvenire prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione.

4. Nel caso di cui alla lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo il Consiglio, previa diffida, è convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dal Prefetto.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce altresì, previa diffida, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

2 Articolo 18 STATUTO

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Per quanto possibile, ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente alle esigenze di bilancio, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

1. La Conferenza dei Capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale, salvo la nomina da parte del consiglio di una commissione apposita.
2. Il Sindaco può convocare i Capigruppo per gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e per la trattazione di singoli affari ad essa attribuiti dal Consiglio o dal Sindaco.
3. La sua convocazione ed i suoi lavori avvengono senza formalità.
4. Essa è presieduta dal Sindaco.
5. I Capigruppo possono delegare a partecipare un consigliere del proprio gruppo quand'essi siano impediti a partecipare personalmente.

Art. 5

- Commissioni consiliari permanenti o temporanee -

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Commissioni consiliari **permanent** o **temporane**e, fissandone numero e competenze.
2. Il numero dei componenti è determinato nel numero di n. 5 se il Consiglio è formato in totale fino a n. 3 Gruppi, o n. 7 componenti se il Consiglio è formato da più di tre Gruppi, di cui, rispettivamente, n. 2 o n. 3 componenti in rappresentanza delle minoranze consiliari. Un membro della Commissione, per gruppo consiliare, può essere esterno al consiglio, salvo voto contrario della maggioranza dei componenti il consiglio stesso. Il Consiglio nomina altresì il Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni consiliari si riuniscono per convocazione scritta anche informale (anche a mezzo strumenti elettronici) del loro Presidente, cui sono inoltrati gli oggetti da trattare, senza particolari formalità. Le loro riunioni sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti.
5. Al termine dei lavori si procede, previa deliberazione della maggioranza dei presenti, alla redazione del documento finale della commissione da presentare al Consiglio comunale a cura del Presidente della Commissione ai fini della votazione.
6. Il Sindaco non può far parte di alcuna commissione permanente.

Articolo 5bis

- Commissioni comunali -

1. Possono essere costituite delle commissioni comunali facoltative e libere, formate da consiglieri e/o cittadino in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Sono nominate con deliberazione di Giunta, sentiti i capigruppo consiliari, qualora siano chiamati a farne parte consiglieri e cittadini, mentre sono nominati dal Sindaco se le commissioni sono formate solo da cittadini non consiglieri comunali.
3. Le commissioni comunali hanno compito di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie loro attribuite con l'atto istitutivo.
4. Le commissioni comunali di norma durano in carica 5 anni, mentre cessano anticipatamente in caso di scioglimento del consiglio comunale.
5. Il regolamento stabilisce la composizione numerica della commissioni comunali.
6. Il Sindaco non può far parte di alcuna commissione comunale.

Articolo 5ter

- Commissioni consiliari speciali -

1. Commissioni consiliari speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione delle Commissioni, le modalità e gli strumenti per operare nel rispetto dell'art. 5 del presente Regolamento e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Qualora si tratti di Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine, la Presidenza viene attribuita alle opposizioni.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

TITOLO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 6

- Avviso di convocazione -

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco.
2. Può essere altresì convocato da un quinto dei consiglieri che ne facciano richiesta, e il Sindaco è tenuto a riunirlo entro i successivi 20 giorni, la richiesta deve essere depositata all'Ufficio Protocollo.
3. Nell'avviso, comunicato ai componenti anche in forma elettronica, è precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione, in osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto comunale³.
4. L'avviso scritto, con allegato ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo messo comunale o a mezzo strumenti elettronici, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione in seduta ordinaria e tre giorni per la riunione in seduta straordinaria.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle di seconda convocazione e per gli eventuali oggetti urgenti o sopravvenuti l'avviso scritto deve essere dato almeno 24 ore prima della riunione.
6. Per i consiglieri non residenti nel Comune, la consegna si intende validamente fatta presso il domiciliatario residente nel Comune indicato dal consigliere stesso. In difetto di elezione di domicilio, è sufficiente nei termini la spedizione a mezzo r.r..
7. Le predette formalità di comunicazione e quelle di cui agli articoli successivi possono essere adempiute preferibilmente a mezzo strumenti elettronici certificati o fax; a tal fine i consiglieri si muniranno di idoneo strumento. In caso contrario, al consigliere non provvisto di quanto necessario è preclusa la possibilità di eccepire la mancata ricezione della convocazione.

Art. 7

- Ordine del Giorno - ⁴

1. L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, contestualmente all'inoltro ai consiglieri, sono:
 - affisso all'albo comunale;
 - affisso in altri luoghi pubblici;
 - pubblicato a mezzo "web";
 - recapitati agli assessori non consiglieri.
2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. devono essere depositati presso la segreteria comunale cinque giorni liberi prima del giorno dell'adunanza se ordinaria, tre giorni se straordinaria, 24 ore per i casi di urgenza.
3. In ogni caso nessuna proposta o emendamento può essere deliberata se non sia stata comunicata a tutti i consiglieri e depositata almeno 48 ore prima per l'esame, o 12 ore in caso

³ **Articolo 26 STATUTO**
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato o tramite e-mail, o tramite fax o dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri oppure in qualsiasi altro idoneo mezzo, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

⁴ **Articolo 25 STATUTO**
Ordine del giorno

15. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale di norma è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

di urgenza.

4. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità, anche per effetto di problemi politico sociale di carattere generale.

5. Sono presentati dai Capigruppo all'unanimità per iscritto al Sindaco, eccezionalmente anche all'inizio della seduta se riguardanti fatti sopravvenuti, e sono trattati in seduta pubblica.

Art. 8

- Adunanza di primo e seconda convocazione -

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori che fossero scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto al voto.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DEI LAVORI CONSILIARI

Art. 9

- Presidenza e sede -

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, o nell'ordine, in caso di impedimento dal Vicesindaco .

2. Il Sindaco esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento. Con criteri di imparzialità modera la discussione e ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare, controlla lo svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato.

3. La sede delle riunioni consiliari, che deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione, è di regola presso l'apposita sala del Municipio, al cui esterno saranno esposte, per la durata della seduta, la bandiera italiana e dell'Unione Europea.

4. Per inagibilità o indisponibilità o per situazioni di carattere eccezionale, la Giunta con propria deliberazione può stabilire che l'adunanza avvenga in luogo diverso.

Art. 10

- Adunanze -

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

2. Esse tuttavia si tengono in forma segreta, con la sola presenza del Segretario verbalizzante, se vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle qualità, moralità, correttezza e attitudini delle persone.

3. Sono aperte e non necessitano della presenza del Segretario comunale, le adunanze convocate dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, cui siano eccezionalmente convocati parlamentari, rappresentanti di enti ed organismi, la cittadinanza, per illustrare argomenti od opinioni. Durante tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 11

- Partecipazione di soggetti non Consiglieri -

1. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio, con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. Alle adunanze partecipa inoltre il Segretario comunale ed il personale addetto alla redazione dei verbali.
4. Sono inoltre ammessi in aula i funzionari, consulenti e professionisti incaricati di fornire illustrazioni e chiarimenti su invito del Sindaco, per il tempo strettamente necessario.
5. Il pubblico presente deve mantenere rigoroso silenzio, il Sindaco può chiedere l'intervento della forza pubblica al fine di allontanare chiunque impedisca il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 12

- Comportamento dei Consiglieri in adunanza -

1. I Consiglieri devono comportarsi secondo correttezza, chiedendo la parola al Sindaco, evitando le discussioni, dialoghi, disturbi con apparecchiature elettroniche intervenendo in modo pertinente all'argomento in discussione.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, manca di rispetto ad alcuno o divaga dall'argomento in discussione, viene richiamato dal Sindaco.
3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, inutilmente effettuato, il Sindaco gli interdice la parola. In caso di contestazione il Consiglio decide nel merito con voti palesi, a maggioranza dei presenti, anche sulla eventuale sospensione o la definitiva chiusura della seduta.
4. Ai sensi dell'art 21, 2° co. dello Statuto⁵, il consigliere decade dalla carica su deliberazione del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore, qualora non abbia partecipato, ai Consigli Comunali regolarmente comunicati per 3 volte senza la presentazione di un giustificato motivo da presentarsi al Segretario comunale e per conoscenza al Sindaco al più tardi entro le 24 ore successive.

Art. 13

- Iniziative dei Consiglieri -

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, petizioni e mozioni, come descritte agli artt. 14 e seguenti e 20 comma 3, intorno ad argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Art . 14

- Interrogazioni e interpellanze -

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco ed alla Giunta circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Alla stessa viene data risposta scritta o orale nel termine di giorni 30 dalla presentazione;
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro condotta. Alla stessa viene data risposta scritta o orale nel termine di giorni 30 dalla presentazione; se concordato con il consigliere richiedente il termine di cui sopra non è tassativo; con lo stesso dovrà essere fissato un nuovo termine per la risposta.
3. La trattazione delle interpellanze avviene preferibilmente nella parte finale della seduta, dopo gli oggetti sottoposti a deliberazione, a meno che esse non riguardino un particolare affare già iscritto all'ordine del giorno della seduta, nel qual caso sono discusse contestualmente alla trattazione dell'affare.

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, sono assenti per tre volte sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore può replicare solo un Consigliere per gruppo interpellante, per un massimo di cinque minuti cadauno, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e le ragioni.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore per ulteriori cinque minuti.

5. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, previa dichiarazione da verbalizzarsi nella medesima seduta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare da indire entro i successivi 40 giorni.

Art. 15

-Mozioni -

1. La mozione consiste in una proposta motivata e concreta di deliberazione di indirizzo inerente materie di competenza del Consiglio comunale.

2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi.

3. "La mozione deve essere presentata per iscritto e sottoscritta da almeno 1 consigliere per essere discussa entro le due sedute successive del consiglio."

4. La mozione, indipendentemente dal numero dei firmatari, e' illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, i Consiglieri. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 16

- Mozione d'ordine -

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo Statuto e il presente Regolamento.

2. L'illustrazione della mozione, che ha precedenza su ogni altra, deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

3. Se la mozione è inerente ai tempi dei vari interventi come previsti dal presente regolamento sugli stessi sarà richiesta al Segretario Comunale.

Art. 17

- Ordine dei lavori -

1. Effettuato l'appello, il Presidente (Sindaco o Vicesindaco) dichiara aperta la seduta.

2. Successivamente si procede alle comunicazioni, quindi all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, iniziando con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. L'ordine di trattazione, e la trattazione stessa degli ordini del giorno, può essere modificata per decisione del Presidente (Sindaco o Vicesindaco) ovvero, se taluno s'opponga, per decisione del Consiglio stesso, a maggioranza.

3. Ciascun Consigliere può intervenire su ogni argomento per non più di due volte, l'una per parlare nel massimo di quindici minuti, l'altra per replicare brevemente per non più di cinque minuti. Successivamente alla chiusura della discussione, la parola può essere concessa ad un Consigliere per ciascun Gruppo per la relativa dichiarazione di voto, di durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

4. Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa questo consiste. Il Sindaco decide se egli abbia diritto di parlare. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

5. Qualora la votazione non debba avvenire in modo palese l'iter ai fini del voto è deciso nel rispetto della legge dal Segretario Comunale.

6. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.

Art. 18

- Emendamenti e Ordini del Giorno -

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente (Sindaco o Vicesindaco) reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Prima della votazione sul testo finale ne va data integrale lettura.
3. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare: quindici minuti per ogni Gruppo; trenta nel caso di materie legate al bilancio.

TITOLO IV VOTAZIONE E REDAZIONE DEI VERBALI

Art. 19

- Votazioni -

1. Per la validità delle sedute e delle votazioni si osservano in particolare l'art. 27 e 28 dello Statuto comunale⁶.
2. Ogni proposta di deliberazione, così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, deve essere votata in modo distinto.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. In caso di emendamenti, come stabilito all'art. 18 si vota dapprima su questi, nell'ordine soppressivi, modificativi, aggiuntivi, quindi sul testo emendato nel suo complesso.
4. La votazione è di regola resa in forma palese. Solo per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto.
5. La votazione palese avviene per alzata di mano.
6. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede di eguale colore e formato, predisposte dalla Segreteria. Dopo la votazione, le schede devono essere consegnate al Segretario, che ne cura la distruzione.
7. terminate le operazioni di voto a scheda segreta, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, esamina le schede, proclama l'esito della votazione.
8. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 20

- Esito della votazione -

6 **Articolo 27 STATUTO**
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori che fossero scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto al voto.

Articolo 28 STATUTO
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

1. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
2. I Consiglieri non partecipanti ad uno specifico consiglio, o esprimenti voto contrario non sono responsabili del provvedimento adottato. Essi possono far redigere a verbale, facendone contestuale richiesta, la loro posizione.
3. Salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione si intende approvata se abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e può essere rinviata al Consiglio comunale successivo.

Art. 21
-Verbale -

1. Di ogni adunanza del Consiglio Comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario.
2. Il verbale riporta i punti principali della discussione, il testo integrale delle proposte di deliberazione, il numero dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta, nonché gli astenuti, se la seduta sia pubblica o segreta e la forma della votazione.
3. Ogni Consigliere ha diritto, ove ne faccia richiesta, che il suo intervento sia riportato integralmente, purché il relativo testo sia fatto pervenire al Segretario durante la seduta. Diversamente l'intervento verrà riassunto nei suoi termini essenziali.
4. Il Segretario esclude dal verbale eventuali ingiurie o espressioni offensive o diffamatorie, salvo che il Consigliere offeso, nel corso della seduta, faccia richiesta di inserirle.
5. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.
6. I registri dei verbali sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario, che dispone il rilascio di copie, estratti e certificati.
7. Ogni pubblica seduta del consiglio comunale può essere documentata con strumenti sonori di adeguata e provata efficienza (microfoni, sistemi di registrazione, ecc.) se in dotazione al comune e, in ogni caso, previa votazione a maggioranza da parte del Consiglio ai fini dell'autorizzazione alla registrazione. Il trattamento di tale materiale è a cura del Segretario Comunale.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 22
- Astensione -

1. I Consiglieri, il Sindaco e il Segretario hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando abbiano interesse personale in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e gli organismi dipendenti.
2. Tale obbligo sussiste anche quando si tratti di interesse del coniuge o dei loro congiunti, parenti od affini fino al 4° grado.
3. L'interessato deve anche allontanarsi dalla sala delle adunanze.
4. Ove interessato sia il Segretario, verbalizza un consigliere designato dal Sindaco.

Art. 23
- Entrata in vigore – Richiamo alla legge -

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, diviene esecutivo con l'esecutività della deliberazione che lo approva come previsto dall'art. 39 dello Statuto comunale⁷ e abroga ogni precedente regolamento approvato, nonché ogni disposizione contraria.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore e lo Statuto comunale.

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.